

STATUTO

**IMPRESA E SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA MILANO 3

Numero REA: PE - 417462

Codice fiscale: 02323070686

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" ad atto	
	Notaio AMICARELLI E.	
	Raccolta n. 25248	
	STATUTO DEL CONSORZIO	
	ART. 1. Denominazione	
	E' costituito un Consorzio stabile, in forma di società	
	cooperativa sociale, ai sensi dell' art. 8 Legge 381/1991,	
	dell' art.10 D. Lgs. 460/1997 e dell'art. 2602 e seguenti	
	del Codice Civile, dell' art. 2612 e seguenti del Codice	
	civile denominato	
	"IMPRESA E SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA a R.L."	
	in sigla IMSO S.C.a r.l..	
	Al Consorzio, per quanto non previsto dalle leggi sulla	
	cooperazione compreso il Decreto legislativo 3 luglio 2017	
	n. 117, recante il Codice del Terzo settore (CTS), dal	
	Codice Civile Libro Quinto, Titolo X, si applicano, per	
	quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità	
	limitata.	
	Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	ART. 2. Sede	
	La sede della società è fissata a Pescara. Con le forme e le	
	modalità previste dalla legge potranno essere istituite	
	anche altrove filiali, succursali e sedi secondarie.	
	ART. 3. Scopo	

	Il Consorzio "Impresa & Sociale" è retto e disciplinato dai	
	principi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Ai sensi dell'art. 1, comma I, lett. B, della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, il Consorzio ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini. A tal fine si	
	adopera per favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, la	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali dei soci, con	
	particolare riferimento alle persone svantaggiate, così come	
	definite dall'art. 4 della citata legge n. 381/91.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene	
	esercitata dal Consorzio nell'ambito delle leggi in materia	
	e dei regolamenti interni. Il Consorzio può operare anche	
	con terzi.	
	Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come	
	definita sopra, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come in seguito determinati, il Consorzio ha come oggetto di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soprattutto svantaggiati, mediante lo svolgimento in via	
	principale di servizi in favore delle cooperative e	
	associazioni costituenti, in merito alla realizzazione di	
	servizi attinenti la creazione di collaborazioni e reti di	
	imprese al fine di consolidare le modalità di cooperazione	

	delle realtà del terzo settore con il territorio e le realtà	
	imprenditoriali, consentendo agli stessi soci di ottenere il	
	vantaggio di collaborare e contrarre con il mondo	
	imprenditoriale, tramite scambi mutualistici; nonché, in via	
	sussidiaria, la possibilità di effettuare prestazioni di	
	supporto allo svolgimento di servizi finanziari in genere,	
	compreso l'accesso a finanziamenti pubblici volti al	
	sostegno delle attività di operatori del terzo settore e	
	relativa progettazione e presentazione dei progetti.	
	Altresì in via sussidiaria e non principale la realizzazione	
	di progetti finalizzati a consolidare la cultura del	
	rispetto della diversità, che favoriscano l'inclusione	
	sociale delle persone più fragili, superando l'emarginazione	
	e la solitudine e qualificando il loro tempo libero,	
	attraverso la promozione e la realizzazione di eventi ed	
	iniziative ludico, culturali, ricreative e sportive.	
	ART. 4. Oggetto sociale	
	Il Consorzio intende sostenere e coordinare i soci e la loro	
	integrazione e collaborazione con altri soggetti pubblici e	
	privati, soci e non soci, al fine di favorirne e promuoverne	
	le peculiarità e le loro attività.	
	Il Consorzio intende impegnarsi, quale incubatore e	
	promotore, in attività di sviluppo e promozione dei valori	
	morali e sociali della cooperazione, della solidarietà e del	
	volontariato direttamente all'interno del movimento	

	cooperativo nazionale, internazionale e di tutti i contesti	
	sia privati che pubblici.	
	Il Consorzio, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed in riferimento agli interessi e	
	requisiti degli stessi soci, potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	a) creazione di collaborazioni, reti di imprese e	
	partenariati al fine di consolidare le modalità di	
	cooperazione delle realtà del terzo settore con il	
	territorio, le realtà imprenditoriali e gli Enti pubblici;	
	b) attività commerciali e/o di servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	alla lettera B dell'art. 1 della legge n. 381/91, mediante	
	l'individuazione di opportunità lavorative dei soci presso	
	aziende e/o enti e la cura degli aspetti negoziali	
	conseguenti;	
	c) organizzazione, promozione e gestione di iniziative	
	sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative	
	e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia	
	con la partecipazione ad organismi ed enti idonei,	
	finalizzate all'integrazione lavorativa di persone	
	socialmente svantaggiate ed allo sviluppo di processi di	
	inclusione sociale compresa la promozione di tutte le	
	attività ed iniziative dei soci volte allo stesso scopo;	
	d) organizzazione, promozione e gestione di attività	

	finalizzate all'educazione, istruzione e formazione	
	professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e	
	successive modificazioni, nonché di attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	e) elaborazione, organizzazione, promozione e gestione di	
	progetti formativi di orientamento e diffusione della	
	cultura del lavoro e della solidarietà nelle scuole di ogni	
	ordine e grado, e presso i cittadini attraverso accordi di	
	collaborazione con soggetti pubblici e/o imprese private;	
	f) ideazione, organizzazione, svolgimento e gestione di	
	progetti lavorativi che favoriscano l'inclusione sociale dei	
	soggetti svantaggiati in favore di imprese, Enti pubblici,	
	organismi misti pubblici/privati, fondazioni ed	
	organizzazioni varie come, in via compilativa e non	
	esaustiva, attività di data entry, archiviazione, affissione	
	manifesti, guardiania, gestione aree parcheggi, riordino e	
	pulizie, pubblicità, attività di imballaggio e	
	confezionamento, supporto alla distribuzione e fornitura di	
	beni;	
	g) servizi di gestione, manutenzione e pulizia di aree verdi	
	urbane (es. parchi, giardini, spiagge, lidi, ecc..) e	
	private, attività connesse e complementari;	
	h) organizzazione, promozione e gestione di attività legate	
	alla ristorazione e strutture ricettive, sia pubbliche che	
	private, ed ogni attività ad essa connessa, funzionale e	

	complementare;	
	i) produzione, raccolta, confezionamento e distribuzione di	
	prodotti alimentari ed attività connesse e complementari;	
	j) organizzazione e gestione di strutture ed attività	
	sportive e culturali;	
	k) ideazione organizzazione e gestione di attività socio-	
	educative in ambito sportivo con particolare attenzione per	
	le persone diversamente abili;	
	l) promozione, consulenza e sviluppo dell'imprenditoria per	
	soggetti svantaggiati;	
	m) organizzazione, promozione e gestione di congressi,	
	convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate,	
	mercatini, esposizioni, mostre in ambito regionale,	
	nazionale ed europeo;	
	n) attività di consulenza finalizzata ad iniziative di	
	progettazione, valutazione e formazione in materia di	
	politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo anche in	
	collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani	
	previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie;	
	o) servizi in campo informatico, ed in particolare	
	consulenze, programmazione, produzione, distribuzione di	
	software, installazioni e assistenza all'utente finale,	
	servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività	
	connessa;	
	p) servizi di fotocomposizione e stampa, rilegature,	

	elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e	
	pubblicitaria, anche per conto terzi, sia cartacea che	
	elettronica;	
	q) distribuzione volantini e materiale pubblicitario,	
	affissioni, sia per enti pubblici che imprese private, ed	
	attività connesse e complementari;	
	r) servizi di organizzazione e gestione di aree di	
	parking, depositi di biciclette/monopattini, servizi di	
	vigilanza, custodia e lavaggio mezzi;	
	s) servizi di pulizie presso strutture pubbliche e private;	
	t) servizi di facchinaggio, trasporto e distribuzione merci	
	anche per conto terzi;	
	u) attività finalizzate alla stipula di tutti gli atti e	
	negozi giuridici ritenuti necessari o utili dall'organo	
	amministrativo, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92, e	
	così potrà, tra l'altro:	
	i. acquisizione di partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	ii. dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	iii. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	

	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, espressamente	
	escludendo, pertanto, da detta attività qualsiasi forma di	
	raccolta del risparmio fra il pubblico;	
	v) organizzazione e promozione di percorsi di alternanza	
	scuola/lavoro ossia progetti di didattica innovativa che,	
	attraverso l'esperienza pratica, aiuta a consolidare le	
	conoscenze acquisite e a testare sul campo le attitudini	
	degli studenti, ad arricchirne la formazione e ad orientare	
	il percorso di studio e di vita - Il Consorzio si fa	
	promotore della ricerca, pianificazione ed organizzazione	
	dei percorsi favorendo la stipula di specifiche Convenzioni	
	tra scuole e aziende;	
	w) attività di consulenza aziendale ed in particolare in	
	merito a procedimenti pubblici di gara e accesso a	
	finanziamenti pubblici volti al sostegno delle attività di	
	operatori del terzo settore e relativa progettazione,	
	presentazione dei progetti e rendicontazione.	
	Il Consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine e	
	complementare a quelle sopra elencate ed in grado di	
	concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate ed alla diffusione della cultura della	

	solidarietà.	
	Per lo svolgimento delle proprie attività, il Consorzio	
	potrà anche fruire delle agevolazioni e dei supporti	
	finanziari previsti da leggi regionali, nazionali e	
	comunitarie, nonché avvalersi di strutture mobili e immobili	
	di istituzioni pubbliche.	
	Il Consorzio può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è	
	inoltre impegnato ad integrare - in modo permanente o	
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio, in	
	via non prevalente, ma accessoria e strumentale, potrà,	
	altresì, assumere interessenze e partecipazioni in società,	
	anche diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura, associazioni di imprese, società di scopo di cui al	
	"codice degli appalti", aventi oggetto analogo o connesso	
	con il proprio e potrà inoltre rilasciare fidejussioni e	
	altre garanzie in genere, anche reali.	

	Il Consorzio potrà svolgere per le consociate e partecipate	
	servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi	
	promozionali e di marketing e attività di intermediazione	
	con consulenti e/o istituti di credito per la soluzione di	
	eventuali problemi nelle aree finanziarie.	
	Il Consorzio può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	ART. 5. Durata	
	La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2071	
	(trentuno dicembre duemilasettantuno) e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 6. Requisiti e numero dei consorziati	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori del Consorzio le cooperative	
	sociali, società e imprese di qualsivoglia natura che	
	aderiscono alle finalità e principi del Consorzio stesso.	
	Per la realizzazione delle iniziative, il Consorzio si	
	avvale prioritariamente dell'impegno dei soci, in forza del	
	principio di sussidiarietà.	
	Ai sensi dell'art. 8 della L. 381/91 la base sociale dovrà	
	essere tuttavia formata, in misura non inferiore al 70%, da	
	cooperative sociali e loro consorzi.	
	I consorziati si dividono in:	
	- soci fondatori: coloro che hanno costituito il Consorzio e	

	che versano al Consorzio la quota necessaria a formare il	
	Fondo sociale determinato all'atto della costituzione del	
	Consorzio stesso. E' possibile aderire in qualità di soci	
	fondatori entro sei mesi dalla costituzione del Consorzio;	
	- soci ordinari: coloro che, pur non avendo costituito il	
	Consorzio, ne diventano membri versando al fondo sociale una	
	quota di adesione pari a quella dei soci fondatori.	
	Non possono essere soci organizzazioni in stato di	
	liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con il Consorzio, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	E' fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative	
	identiche o affini a quelle del Consorzio in aperta	
	concorrenza con lo stesso.	
	ART. 7. Domanda di ammissione dei consorziati	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a. l'indicazione della ragione sociale, sede sociale, data e	
	luogo di costituzione, tramite fornitura di copia del	
	Certificato di Iscrizione alla CCIAA e/o di iscrizione al	
	Registro delle Cooperative del Ministero delle Attività	
	Produttive e/o Certificato di iscrizione all'Albo Regionale	

	delle Cooperative sociali e/o al Registro Regionale per le	
	Associazioni;	
	b. l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute, tramite fornitura di copia dell'Atto Costitutivo	
	e dello Statuto Sociale;	
	c. estratto della deliberazione dell'organo sociale	
	competente che ha disposto la richiesta di adesione al	
	consorzio, con indicazione del delegato (o dei delegati)	
	alla sua rappresentanza nell'Assemblea del consorzio;	
	d. l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le	
	deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente	
	l'Organo Amministrativo, valutato l'interesse del Consorzio	
	ad ammettere o meno il richiedente.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	su indicati, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ART. 8. Obblighi dei consorziati	
	Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede assembleare di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Ai soci è fatto obbligo di comunicare l'eventuale variazione	
	del proprio domicilio. Per tutti i rapporti con il Consorzio	
	il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	L'eventuale variazione ha effetto dopo 30 (trenta) giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata o a mezzo PEC al Consorzio.	
	ART. 9. Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o	
	fallimento.	
	ART. 10. Recesso del socio	
	Il consorziato può recedere dal consorzio nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, inoltre può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che abbia cessato la propria attività;	
	d) in caso di dissenso sulle deliberazioni riguardanti il	
	cambiamento dell'oggetto sociale e la proroga della durata	
	del Consorzio;	
	e) che abbia deliberato in Assemblea di recedere dal	
	Consorzio.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata A/R o PEC al Consorzio. Gli Amministratori	
	devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricezione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Consorzio,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ART. 11. Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	

	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	f) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o	
	sottoposto ad altre procedure concorsuali.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	L'esclusione comunque non libera il socio dalle obbligazioni	
	contratte con la società e discendenti dal rapporto sociale	
	e da qualsiasi titolo.	
	ART. 12. Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	

	con ricevuta di ritorno oppure PEC.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti a norma di	
	legge, è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto	
	al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 13. Liquidazione di recesso o esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3,	
	C.C..	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, salvo rinvio	
	espressamente motivato da ragioni di tutela del Consorzio.	
	ART. 14. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore	

	dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	ART. 15. Patrimonio sociale	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta	
	e zero centesimi). La quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci a tale titolo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento del Consorzio.	

ART. 16. Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote di partecipazione al Consorzio sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata oppure PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni sopra previste per l'ingresso nel Consorzio oltre a tutte le condizioni della cessione.

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di informare l'Assemblea dei soci che delibererà il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione alla cessione.

Il suddetto provvedimento deve essere comunicato al socio cedente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e lo stesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere impugnato.

Rientrano nella nozione di "trasferimento" tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi,

	a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in	
	pagamento, trasferimento del mandato fiduciario,	
	conferimento in società e donazione, nonché gli atti o i	
	contratti di trasferimento delle nuda proprietà e di	
	trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento	
	aventi ad oggetto la partecipazione.	
	ART. 17. Bilancio di esercizio	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	ART. 18. Ristorni	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti	
	economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari	
	e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	

	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	ART. 19. Organi del Consorzio	
	Sono Organi del Consorzio:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo;	
	c) Il Presidente;	
	d) L'organo di controllo, se nominato.	
	ART. 20. Decisioni dei soci	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e	
	dei regolamenti interni.	
	ART. 21. Assemblea	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il	
	versamento delle quote di competenza previste dal presente	
	statuto e/o deliberate dall'Organo Amministrativo nei modi e	
	nei termini previsti stabilite dalla legge, dal presente	
	statuto ovvero dalle deliberazioni dell'Assemblea e	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	

	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale, nei seguenti casi:	
	a) in quelli espressamente previsti dalla legge quali	
	l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) per la nomina dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e/o la sostituzione dei consiglieri in caso	
	di dimissione anticipata di qualcuno di essi rispetto al	
	termine di scadenza del mandato;	
	c) per le modificazioni dell'atto costitutivo, dello	
	statuto e dei regolamenti interni su richiesta dell'organo	
	amministrativo;	
	d) nei casi previsti dal presente Statuto;	
	e) quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel	
	territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea,	
	mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata A.R.	
	oppure e-mail/PEC almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed	
	il segretario.	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze.	
	ART. 22. Costituzione e quorum deliberativi	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno nei modi e con le modalità indicate nel presente	
	statuto.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo	
	Amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare da almeno la metà dei membri dell'Organo	
	Amministrativo.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	ART. 23. Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	ART. 24. Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci dal periodo previsto dalla legge	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio	
	avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 C.C., o da altro	
	soggetto designato con responsabilità.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART. 25. Presidenza dell'Assemblea	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	ART. 26. Organo Amministrativo	
	Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La nomina degli Amministratori, scelti anche fra non soci,	
	spetta all'Assemblea dei consorziati fatta eccezione per i	
	primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.	
	Il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile, ma con un minimo di 3 ad un	
	massimo di 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in	
	volta prima della sua elezione.	
	I Consiglieri di Amministrazione saranno preferibilmente in	
	rappresentanza di ciascun consorziato, scelti da ognuno di	
	essi e saranno rieleggibili.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella	
	quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica. L'Assemblea dei soci	

	designa il Presidente, il Consiglio elegge nel suo seno il	
	Vice Presidente e stabilisce eventuali deleghe ai suoi	
	componenti.	
	Spetta all'Assemblea determinare, per l'Organo	
	Amministrativo, compensi o gettoni di presenza dovuti per la	
	l'attività svolta.	
	ART. 27. Compiti degli Amministratori	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di	
	Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 C.C. dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, a professionisti esterni oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale, se previsto,	

	sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dal Consorzio.	
	ART. 28. Convocazioni e deliberazioni	
	La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed avviene mediante avviso spedito a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro	
	stato membro dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	

	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	ART. 29. Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri,	

	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 C.C..	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta del Consiglio di	
	amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	ART. 30. Rappresentanza	
	La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o	
	impedimento, al Vice presidente.	
	ART. 31. Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione	
	dei soci.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con	
	decisione dei soci.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	ART. 32. Scioglimento	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 33. Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	ART. 34. Regolamenti interni	
	Il rapporto consortile tra i soci ed il Consorzio, con	

	specifico riferimento all'ammontare dei contributi ed alle	
	modalità di versamento per ogni socio, alla definizione	
	degli obblighi patrimoniali e non patrimoniali dei soci nei	
	confronti del Consorzio, nonché alla definizione delle	
	sanzioni per gli inadempimenti agli obblighi contratti dal	
	socio, saranno regolamentati da apposito regolamento redatto	
	dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria dalla legge.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dell'Organo Amministrativo e dei Comitati	
	tecnico/esecutivi se verranno costituiti.	
	ART. 35. Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

35 di 35